

## REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE IL 14 GIUGNO 2013

### ART. 1 [Strumenti di partecipazione e loro finalità]

1. Gli strumenti di partecipazione degli studenti sono assemblee di classe, assemblee d'istituto, consulta degli studenti, comitati studenteschi, strumenti di comunicazione interni alla scuola.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di tematiche relative alla scuola e alla società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
3. Le assemblee di classe sono principalmente finalizzate a riportare le informazioni riguardanti i consigli di classe e della consulta degli studenti e a discutere le problematiche della classe.
4. Le assemblee di istituto hanno lo scopo di informare gli studenti su tematiche generalmente non trattate nei programmi scolastici. Durante le assemblee di istituto si promuovono attività destinate alla socializzazione e alla partecipazione degli studenti alla vita scolastica.

### ASSEMBLEA DI CLASSE

#### ART. 2 [Assemblee di classe: numero, durata, collocazione oraria]

1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe della durata massima di due ore di lezione. In casi di particolare necessità, e previa autorizzazione del docente coordinatore e del dirigente, è possibile aggiungere una terza ora di assemblea.
2. Di norma l'assemblea di classe si svolge in ore di lezione successive. Previa approvazione del docente coordinatore e dei docenti delle ore interessate, l'assemblea di classe può tenersi anche in due ore non consecutive purché in due giornate diverse.
3. Nel corso dell'anno le assemblee di classe devono essere tenute in ore di discipline diverse, in modo da coinvolgere tutti gli insegnanti in proporzione al monte ore complessivo di ciascuna materia.
4. L'assemblea durante le ore di materie il cui insegnamento avviene con gruppi di studenti appartenenti a classi diverse è consentita solo se tutte le classi coinvolte fanno assemblea contemporaneamente.

#### ART. 3 [Convocazione dell'assemblea di classe]

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta congiunta dei due rappresentanti di classe o di almeno la metà degli studenti della classe.
2. La richiesta va formulata compilando l'apposito modulo fornito dalla segreteria didattica, su cui compare una sintesi delle norme di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di classe.
3. La richiesta – accompagnata dall'ordine del giorno e dalla firma, per conoscenza, degli insegnanti delle ore interessate – è presentata al dirigente per la necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di svolgimento.
4. L'insegnante non può negare il diritto degli studenti di fare assemblea nelle sue ore di lezione, purché la convocazione avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la rotazione delle discipline coinvolte (art. 2, c. 3).

#### **ART. 4 [Modalità di svolgimento dell'assemblea di classe]**

1. L'assemblea di classe è presieduta congiuntamente dai due rappresentanti di classe (o, in caso di assenza, da loro delegati) che garantiscono il corretto svolgimento dei lavori.
2. Uno dei rappresentanti di classe svolge le funzioni di segretario e tiene il quaderno verbale dell'assemblea, ove sono riportate le decisioni assunte. Il quaderno verbale rimane a disposizione della classe e del docente coordinatore, e viene consegnato a fine anno al dirigente.
3. Gli insegnanti titolari delle ore di lezione in cui si svolge l'assemblea non partecipano ai lavori ma sono tenuti a rimanere nelle vicinanze dell'aula per ogni necessità.
4. È facoltà del docente titolare dell'ora sospendere temporaneamente l'assemblea di classe in caso di svolgimento disordinato o irregolare. Su disposizione del dirigente o di un suo sostituto l'assemblea può essere annullata.

### **ASSEMBLEA D'ISTITUTO**

#### **ART. 5 [Numero e orari delle assemblee d'istituto]**

1. Ogni mese è consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto della durata massima delle ore di lezione di una giornata.
2. Le assemblee d'istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno, ma in giorni diversi fino a coprire possibilmente l'intera settimana lavorativa.
3. Non possono aver luogo assemblee d'istituto nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni.
4. Nei giorni di assemblea le lezioni sono sospese. L'ingresso a scuola avviene come nelle altre giornate entro le ore 7.55 e gli studenti si recano nelle loro classi per l'appello.
5. In relazione a specifiche esigenze di carattere generale condivise con la dirigenza della scuola e secondo modalità organizzative concordate con la stessa, è possibile cumulare i giorni di assemblea d'istituto di mesi diversi raggruppandoli fino ad un massimo di tre giorni consecutivi

#### **ART. 6 [Convocazione dell'assemblea d'istituto]**

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta congiunta dei rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione o di almeno il 10% degli studenti della scuola.
2. Per favorire la programmazione generale delle attività, all'inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti degli studenti concordano con il dirigente il calendario annuale delle assemblee.
3. La richiesta di assemblea d'istituto, accompagnata dall'ordine del giorno e dall'indicazione dei nomi degli studenti responsabili delle attività, deve essere presentata al dirigente per la necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di svolgimento, in modo da consentire un'adeguata informazione di tutte le componenti scolastiche.

#### **ART. 7 [Partecipazione all'assemblea d'istituto]**

1. La partecipazione all'assemblea di istituto è un impegno e una responsabilità di ciascuno studente. Gli studenti che non intendono parteciparvi rimangono a casa e giustificano l'assenza sul libretto personale.
2. L'entrata a scuola nel giorno dell'assemblea impegna lo studente ad una partecipazione responsabile e attiva alle attività proposte.
3. Tutti gli studenti che hanno deciso di partecipare all'assemblea, compresi coloro che avrebbero solo quattro ore di lezione, sono tenuti a fermarsi a scuola fino alla fine della stessa.

4. Come nei normali giorni di lezione nei giorni di assemblea non sono ammesse entrate ed uscite fuori orario se non in presenza di formale e ben circostanziata richiesta scritta sul libretto personale. Non sono accettate giustificazioni generiche e prive di effettivi riscontri oggettivi.

5. È gradita la partecipazione degli insegnanti e dei genitori all'organizzazione e allo svolgimento delle attività dell'assemblea.

#### **ART. 8 [Struttura dell'assemblea d'istituto: riunione plenaria e gruppi di interesse]**

1. L'assemblea d'istituto inizia di norma con una riunione plenaria degli studenti (anche articolata distintamente per biennio e triennio) dedicata al confronto su problemi scolastici o tematiche di interesse culturale o sociale e presieduta dai rappresentanti nel consiglio dell'istituzione.

2. Alla riunione plenaria le classi sono accompagnate dall'insegnante in servizio.

3. Durante la riunione plenaria gli studenti rimangono nella sede assegnata. Non è consentito a nessuno di sostare nelle aule o nei corridoi della scuola.

4. Solo successivamente al momento plenario l'assemblea si può articolare in gruppi di interesse preventivamente organizzati, per ciascuno dei quali deve sempre essere previsto uno o più studenti responsabili.

#### **ART. 9 [Responsabilità e vigilanza]**

1. I rappresentanti degli studenti firmatari della richiesta di assemblea sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e del rispetto delle persone e delle strutture della scuola. In caso di negligenza sono chiamati a risponderne nelle sedi competenti.

2. Per ogni attività sono presenti studenti responsabili preventivamente nominati.

3. Nei casi di difficoltà o di situazioni impreviste, i responsabili dell'attività chiedono l'intervento dei rappresentanti d'istituto, del personale scolastico in servizio o del dirigente.

4. Nelle giornate di assemblea d'istituto il personale docente e non docente in servizio svolge compiti di vigilanza secondo le disposizioni del dirigente.

#### **ART. 10 [Esperti esterni]**

1. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni.

2. I nomi degli esperti esterni devono preventivamente essere indicati nella richiesta di convocazione dell'assemblea.

3. La partecipazione di esperti esterni è autorizzata dal consiglio dell'istituzione o, su delega dello stesso, dal dirigente.

#### **ART. 11 [Assemblea film e/o spettacolo]**

1. L'assemblea d'istituto può svolgersi, per non più di due volte all'anno, in forma di proiezione di film e/o spettacolo in sale cittadine esterne alla scuola.

2. In caso di film, la proiezione deve essere seguito da un dibattito adeguatamente preparato.

3. Per le assemblee film/spettacolo i rappresentanti promotori si fanno carico della raccolta delle quote per il biglietto di ingresso degli studenti.

4. Nello spostamento dalla sede scolastica alle sale esterne gli studenti sono accompagnati dagli insegnanti in servizio, secondo quanto predisposto dal dirigente.

#### **ART. 12 [Interruzione dell'assemblea d'istituto]**

1. Il dirigente scolastico ha la facoltà di interrompere l'assemblea d'istituto nei casi di violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, di scarsa partecipazione alle attività proposte.

2. L'interruzione di un'assemblea d'istituto comporta l'annullamento di quella successiva e la convocazione della consulta degli studenti per discutere l'accaduto.

## **CONSULTA DEGLI STUDENTI**

### **ART.13 [Composizione e funzioni della consulta degli studenti]**

1. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e nel consiglio dell'istituzione. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente di istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

2. La consulta degli studenti assicura la possibilità di confronto e scambio tra gli studenti, favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal dirigente o dal consiglio dell'istituzione.

3. La consulta viene convocata dal presidente, di norma fuori dall'orario scolastico, dandone preventivamente comunicazione al dirigente che dovrà garantire la disponibilità degli spazi e un adeguato servizio di vigilanza.

4. Di regola l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione viene consegnato ai membri della consulta almeno cinque giorni prima della data di convocazione e viene esposto all'albo dell'istituto.

5. La consulta risulta validamente costituita se sono presenti almeno un quarto del totale dei suoi componenti.

6. I pareri della consulta sono espressi per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

### **ART.14 [Organi della consulta degli studenti]**

1. Il presidente della consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti. Il vicepresidente, che funge anche da segretario, è il primo dei non eletti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

2. Il presidente tiene i contatti con il dirigente, rappresenta la consulta, la convoca la presiede. Con l'ausilio del vicepresidente-segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute. Trasmette il verbale al dirigente dell'istituto e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta. Dura in carica un anno scolastico e può essere rieletto. Al termine del mandato illustra alla consulta e al consiglio dell'istituzione un resoconto dell'attività svolta.

3. La consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti o strutturarsi in riunioni di biennio e di triennio. Ogni gruppo nomina un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenta un resoconto finale dell'attività svolta.

## **COMITATI STUDENTESCHI**

### **ART.15 [Comitati studenteschi]**

1. Gli studenti possono riunirsi in comitati per elaborare, raccogliere e sviluppare proposte e progetti che riguardano la vita della scuola.

2. I comitati di norma si riuniscono in orario extrascolastico. La scuola garantisce spazi e strumenti per il loro regolare funzionamento.

3. Ogni comitato indica preventivamente al preside il nome di uno studente responsabile. Tale responsabile è autorizzato a prenotare gli spazi interni alla scuola attraverso la compilazione di un apposito registro depositato in portineria.

## **INFORMAZIONE**

### **ART.16 [Strumenti di informazione]**

1. Sono a disposizione degli studenti per comunicare le loro iniziative il giornalino scolastico, il sito internet, le bacheche, gli schermi elettronici all'entrata della scuola.
2. È particolarmente importante che attraverso questi strumenti venga data adeguata informazione su programmi delle assemblee e sui diversi documenti scolastici.
3. Per garantire la conoscenza dei documenti di interesse per la vita della scuola ciascuna classe deve disporre di copia ed è compito del docente coordinatore e dei rappresentanti di classe leggerne ed eventualmente discuterne il contenuto alla classe.

### **ART. 17 [Approvazione e revisione del regolamento]**

1. Il presente regolamento è approvato ed eventualmente modificato con il voto favorevole della consulta degli studenti e del consiglio dell'istituzione.